

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO
III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 002/CFA
(2017/2018)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 113/CFA– RIUNIONE DEL 17 MARZO 2017

I COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Luigi Caso – Vice Presidente; Avv. Franco Matera – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELL’A.S.D. PENNE 1920 AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €1.000,00;**
- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA IN CORSO ALL’A.S.D. PENNE 1920 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S.;**

INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO – SEGUITO GARA FARA SAN MARTINO/PENNE DELL’1.5.2017 - NOTA N. 4702/1203 PF15-16/MS/VDB DEL 2.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 37 del 22.12.2016)

Nella seduta del 19.12.2016, il Tribunale Federale Territoriale (Comitato Regionale Abruzzo), accogliendo il deferimento proposto dalla Procura Federale in confronto –fra gli altri- della società A.S.D. Penne 1920, comminava a questa l’ammenda di €1.000,00 e la penalizzazione di punti 2 in classifica, da scontarsi nella Stagione Sportiva in corso, ritenendo la sussistenza di fondati elementi in ordine al compimento, da parte di tre giocatori della citata società, di atti diretti ad alterare il risultato della gara disputata l’1.5.2016 fra Fara San Martino e Penne, conclusa con la vittoria della prima, conseguita al 47’ del secondo tempo.

Avverso questa decisione (in Com. Uff. n.37 del 22.12.2016 del Comitato Regionale Abruzzo) ha proposto reclamo la società A.S.D. Penne, affidato ad un unico motivo.

Alla riunione fissata per il giorno 17.3.2017, sono comparsi il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso per il rigetto del gravame, e il difensore della società reclamante, che si è riportato a quanto illustrato nel suo libello.

Questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all’esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo.

Il reclamo si appalesa parzialmente fondato, nei limiti di cui in appresso.

Con l’unico motivo, la società si duole del fatto che il Tribunale territoriale abbia inflitto alla stessa una sanzione particolarmente afflittiva, in relazione ad un comportamento posto in essere da tre suoi giocatori tesserati, rispetto al quale la società è risultata del tutto estranea.

Preliminarmente occorre richiamare, ancora una volta, quanto evidenziato dalle numerose decisioni degli Organi di giustizia, circa (ex multis, testualmente) “...la rilevanza, non solo dogmatica, per l’ordinamento federale della categoria della responsabilità oggettiva delle Società, così come ricavabile, in termini generali, dall’art. 4, comma 2, C.G.S. e, con precipuo riguardo alla fattispecie dell’illecito sportivo, dall’art. 7, comma 4, C.G.S.” (così, Corte di Giustizia Federale, SS.UU. del 27.01.2014, in Com. Uff. n.187/CGF).

Illuminante, al riguardo, è quanto si legge in questo arresto, in tema di (testualmente)

“...tassativa e perentoria distinzione della responsabilità delle Società in tre tipologie: la diretta, quando la condotta vietata sia commessa da persona che abbia la legale rappresentanza del club coinvolto; l’oggettiva, quando il comportamento sia ascrivibile ad un dirigente privo di legale rappresentanza, ad un tesserato ovvero ad uno dei soggetti di cui all’art.1 comma 5 C.G.S.; la presunta, quanto l’illecito sia posto in essere, a vantaggio della Società, da un estraneo alla stessa”.

Non coglie nel segno, quindi, la difesa della reclamante allorché sostiene che, difettando prove in ordine ad una sua partecipazione all’accertato illecito sportivo, non si potrebbe ascrivere ad essa alcuna responsabilità: ricorre, nel caso che occupa, la responsabilità oggettiva della società, atteso che il comportamento censurato è stato ascritto a suoi tesserati.

Per converso, coglie nel segno la richiesta della reclamante di una riduzione della sanzione, essendo risultata completamente estranea all’evento e, presumibilmente, non essendo stata in grado di incidere sulla volontà dei suoi giocatori, di alterare il risultato della gara di cui si discute.

La decisione citata sub 3) delle SS.UU., sulla scorta di un non recente precedente, ha precisato che in simili casi l’Organo giudicante deve esercitare il potere di graduare la pena, occorrendo dare rilievo alla totale estraneità del sodalizio reclamante ai fatti contestati.

Facendo applicazione di questo principio, che si condivide appieno, ritiene questa Corte –in parziale accoglimento del gravame- di dover ridurre la sanzione comminata a carico della società reclamante, rideterminando in punti uno la penalizzazione.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Penne 1920 di Penne (PE) riduce la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva in corso.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL’A.S.D. CICCIANO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 8 INFLITTA AL SIG. COPPOLA PAOLINO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMA 7 C.G.S.;**

- **PUNTI 2 DI PENALIZZAZIONE INFLITTI ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ARTT. 7, COMMA 2 E 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.;**

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 4365/1162 PF15-16 GT/CG DEL 24.10.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 67 del 12.1.2017)

Con delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania (Com. Uff. n. 67 del 12.1.2017) veniva inflitta al signor Coppola Paolino, all’epoca dei fatti Presidente della ASD Cicciano Calcio, l’inibizione per mesi 8, e alla detta società la penalizzazione di 2 punti per violazione dell’art. 7, C.G.S..

La vicenda traeva origine da due distinte condotte:

1) in primo luogo, il dirigente della ASD Virtus Sant’Anastasia aveva pagato, in nome e per conto dell’ASD Cicciano Calcio, somme da quest’ultima dovute a titolo di sanzione, al fine di consentire alla ASD Cicciano di disputare l’incontro con la società Villa Literno (gara dal cui esito dipendeva la fase finale del campionato di Promozione Campania e la posizione finale in classifica della stessa ASD Virtus Sant’Anastasia); ad avviso del Tribunale Federale Territoriale tale comportamento aveva alterato lo svolgimento della fase finale del campionato (indipendentemente dall’eventuale restituzione della somma così anticipata);

2) in secondo luogo, erano stati contestati ad esponenti della Virtus Sant’Anastasia e dell’ASD Cicciano Calcio comportamenti tesi ad alterare il risultato della gara svoltasi tra le due squadre l’8.5.2016.

Tutti i soggetti coinvolti nella seconda vicenda avevano deciso di patteggiare e, dunque, la loro situazione era stata stralciata.

Conseguentemente, l'unico oggetto della decisione contro cui viene proposto il ricorso è la violazione, da parte del Presidente pro tempore dell'ASD Cicciano Calcio, dell'art. 7 C.G.S. per aver accettato il pagamento delle somme dovute quali sanzioni sportive da parte di altra società, consentendo così alla ASD Cicciano di partecipare – alterandone l'esito – alla parte finale del campionato Promozione Campania.

Tutto ciò premesso, il ricorso deve ritenersi inammissibile per l'estrema genericità del relativo contenuto che non contiene nessun riferimento alla questione giudicata nella decisione appellata.

In primo luogo, il ricorrente, premesso di non essere in possesso degli atti ufficiali, fa riserva di meglio argomentare le sue difese con successivi atti, mai peraltro pervenuti.

Inoltre, nella stringatissima memoria si limita ad argomentare in ordine al comportamento tenuto dai tesserati e relativo all'altra vicenda oggetto di patteggiamento (e, dunque, estranea alla impugnata decisione).

Nessun pregio, infine, può essere attribuito alla pretesa esclusione della società nel giudizio di primo grado, atteso che il ricorrente Paolino risulta sia audito dalla Procura federale in data 20.7.2016 sia aver partecipato al dibattimento in primo grado (nella decisione impugnata, viene dato atto che lo stesso aveva ivi fatto un breve intervento dichiarando di non voler accedere al patteggiamento).

Conseguentemente, premessa l'assoluta genericità del ricorso e l'assenza di qualsiasi riferimento alla vicenda oggetto del giudizio di primo grado (e cioè la più volte citata circostanza del pagamento da parte della Virtus Sant'Anastasia delle sanzioni addebitate all'ASD Cicciano), lo stesso deve essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Cicciano Calcio di Cicciano (NA).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Prof. Enrico Moscati, Prof. Salvatore Lucio Patti – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO DEL SIG. MICHELINO ROCCO BRUNO (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD AZZURRA CALCIO GROTTA) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 18 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1BIS, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 2 C.G.S., 39 E 43, COMMI 1 E 6 N.O.I.F., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 4102/124 PF16-17 AA/AC DEL 19.10.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 67 del 12.1.2017)

4. RICORSO DEL SIG. RAFFAELE VITIELLO (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ ASD AZZURRA CALCIO GROTTA) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 16 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61, COMMI 1 E 5, 39 E 43, COMMI 1 E 6 N.O.I.F., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 4102/124 PF16-17 AA/AC DEL 19.10.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 67 del 12.1.2017)

Ricorso del Sig. Bruno Michelino Rocco avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 18 inflitta al reclamante per violazione dell'art. 1-bis, comma 1, in relazione all'art. 10, comma 2, C.G.S. e agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, N.O.I.F., a seguito del deferimento del Procuratore

Federale con nota n. 4102/124 pf 16-17 AA/ac del 19.10.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 67 del 12.1.2017).

Ricorso del Sig. Vitiello Raffaele avverso la sanzione dell'inibizione per mesi sedici inflitta al reclamante per violazione dell'art. 1-*bis*, commi 1 e 5, C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, e agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, N.O.I.F., a seguito del deferimento del Procuratore Federale con nota n. 4102/124 pf 16-17 AA/ac del 19.10.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 67 del 12.1.2017).

I due reclami, che fanno seguito ai giudizi avanti al Tribunale Federale Territoriale della Campania a seguito di due autonomi deferimenti del Procuratore Federale entrambi del 19.10.2016, sono diretti in via preliminare alla declaratoria di improcedibilità dei deferimenti del 19.10.2016 per il mancato rispetto del termine di trenta giorni per l'esercizio dell'azione disciplinare. Nel merito, entrambi i reclamanti chiedono in via principale l'annullamento delle sanzioni dell'inibizione ad essi inflitte; in subordine, la riduzione delle sanzioni inflitte per la pretesa violazione dell'obbligo di tesseramento di calciatori in occasione di gare di campionato nonché per la violazione dell'obbligo di sottoporre gli stessi alla visita di idoneità medico/sportiva. Deducono, infatti, entrambi i reclamanti, Sigg. Bruno Michelino Rocco e Vitiello Raffaele, che il termine di trenta giorni previsto dall'art. 32-*ter*, comma 4, C.G.S. per l'esercizio dell'azione disciplinare è un termine perentorio che nel caso di specie non sarebbe stato rispettato dal Procuratore Federale, con la conseguenza che i deferimenti del 19.10.2016 sarebbero entrambi improcedibili. Quanto al merito, entrambi i reclamanti assumono di non essere stati a conoscenza che i calciatori in questione non fossero tesserati e che, quindi, non potevano essere utilizzati per le gare di campionato; in secondo luogo, sempre secondo entrambi i reclamanti, non sussisterebbe alcuna violazione per la mancanza di idoneità sportiva dei suddetti calciatori dal momento che gli stessi avevano sostenuto e superato le prove mediche e ottenuto il rilascio della prevista certificazione medico/sportiva di idoneità. I reclamanti chiedono, pertanto, in subordine il ridimensionamento delle sanzioni dell'inibizione assumendo la propria buona fede per essere state spedite le richieste di tesseramento ancorché non avessero al momento delle gare "i crismi dell'ufficialità"; per di più, l'esistenza della documentazione di idoneità medico/sportiva "avrebbe dovuto essere valutata come circostanza attenuante". Da ultimo, entrambi i reclamanti hanno fatto presente che la Società ASD Azzurra Calcio Grotta era "una piccola scuola calcio che opera soprattutto nel sociale, anche a livello oratoriale, ludico e di prevenzione sociale, pertanto una lunga e pesante squalifica comporterebbe per lo stesso l'impossibilità di proseguire il suo impegno in maniera determinante".

Osserva preliminarmente questa Corte Federale d'Appello che i due reclami devono essere riuniti per connessione oggettiva trattandosi di imputazioni che si riferiscono al medesimo fatto: partecipazione a gare di campionato di calciatori non tesserati e sprovvisti del certificato di idoneità medico/sportiva. Infatti, trattandosi del medesimo fatto è opportuno che i due reclami siano esaminati congiuntamente anche per evitare una possibile contraddittorietà di giudicati.

Osserva, altresì, questa Corte Federale d'Appello che entrambi i reclami, presentati tempestivamente, sono in gran parte destituiti di fondamento. In primo luogo, non sussiste la lamentata improcedibilità per mancato rispetto del termine per l'esercizio dell'azione disciplinare. Infatti, in entrambi i reclami non si indica neanche quale sarebbe stata la data di decorrenza del termine di trenta giorni per l'esercizio, da parte della Procura Federale, dell'azione disciplinare, sicché la doglianza dei reclamanti è priva di qualunque supporto probatorio. In altri termini, in entrambi i reclami non si dice perché non sarebbe stato rispettato il termine di trenta giorni. Conseguentemente, poiché la prova della pretesa improcedibilità doveva essere fornita dai reclamanti a mezzo della necessaria documentazione comprovante il preteso ritardo nell'esercizio dell'azione disciplinare, la doglianza dei reclamanti risulta essere una mera affermazione di bandiera e, pertanto, deve essere rigettata. Nel merito, entrambi i reclamanti non hanno offerto alcuna prova che i calciatori in questione fossero tesserati all'epoca delle gare di cui al deferimento; anzi, gli stessi reclamanti ammettono che il tesseramento non c'era in quanto non basta spedire la richiesta di tesseramento essendo necessario che la richiesta venga accolta e che il tesseramento sia ufficializzato. Quindi, è pacifico che i calciatori in questione non erano tesserati all'epoca delle gare, sicché i due reclamanti ne devono rispondere, ciascuno nella rispettiva qualifica. Per converso,

quanto ai certificati di idoneità medico/sportiva, dagli atti di causa risulta documentalmente che i calciatori erano in possesso del certificato di idoneità già in epoca anteriore alle date di svolgimento delle gare di cui al deferimento. Ritiene pertanto questa Corte Federale di Appello che le sanzioni di diciotto mesi inflitta al reclamante Bruno Michelino Rocco e la sanzione dell'inibizione di mesi sedici inflitta al reclamante Vitiello Raffaele siano eccessive rispetto ai fatti contestati in quanto una delle violazioni ad essi ascritte non sussiste essendo i calciatori in possesso del certificato di idoneità medico/sportiva.

Vi è pertanto una valida ragione giuridica per accogliere, sia pure solo parzialmente, il reclamo del Sig. Bruno Michelino Rocco e il reclamo del Sig. Vitiello Raffaele, riducendo quanto al primo la sanzione dell'inibizione da mesi diciotto a mesi dieci, mentre quella inflitta al Sig. Vitiello Raffaele va ridotta da mesi sedici a mesi nove, con conseguente riforma delle decisioni di primo grado.

L'accoglimento, ancorché soltanto parziale, di entrambi i reclami, comporta la restituzione delle relative tasse.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi come sopra proposto dal Sig. Michelino Rocco Bruno e dal Sig. Raffaele Vitiello:

- accoglie parzialmente il ricorso del sig. Michelino Rocco Bruno riducendo la sanzione della inibizione a mesi 10;
- accoglie parzialmente il ricorso del sig. Raffaele Vitiello riducendo la sanzione della inibizione a mesi 9.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

III COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Prof. Alberto Massera, Avv. Francesca Mite – Componenti;
Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

5. RICORSO DELL'A.S.D. VITULA FC AVVERSO LE SANZIONI DI PUNTI 6 DI PENALIZZAZIONE E AMMENDA DI € 600,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA 4860/143 PF16-17 AA/AC/CF DEL 7.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 75 del 9.2.2017)

La A.S.D. Vitula FC nella persona del suo Presidente p.t. Sergio Carusone, con atto del 22.2.2017, ha proposto ricorso avverso la decisione assunta dal Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Campania e resa pubblica con il Com. Uffi. n. 75 del 9.2.2017. Con tale decisione, a seguito del deferimento disposto dalla Procura Federale con provvedimento del 7.11.2017 a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, C.G.S., per essere stata espletata nei confronti o negli interessi della Associazione medesima attività concretanti violazione dell'art. 1bis, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 10, commi 1 e 5, e all'art. 46, comma 6, nonché all'art. 61, commi 1 e 5, e agli artt. 39 e 43 delle NOIF, e in particolare per impiego di calciatori non tesserati e omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva, sono state inflitte alla stessa le sanzioni di 6 punti di penalizzazione e di €600,00 di ammenda.

Nel suo ricorso l'A.S.D. Vitula F.C. ha eccepito in via preliminare la mancata notificazione ovvero il mancato invio dell'avviso di procedimento disciplinare, oltre poi a chiedere in via subordinata nel merito la riduzione delle sanzioni come inflitte dal Tribunale Territoriale.

In particolare, quanto al motivo di ordine procedurale, la A.S.D. Vitula fa rilevare che né la stessa odierna reclamante né alcuno tra i deferiti erano a conoscenza del procedimento in atto e del suo svolgimento, con la conseguenza che anche nella seduta del Tribunale Territoriale nella quale è stata assunta la decisione impugnata non è comparso alcuno tra tutti i soggetti deferiti. Per quanto

riguarda in specie l'Associazione, nessuna notizia del procedimento disciplinare sarebbe pervenuta ai due indirizzi che l'Associazione stessa ha regolarmente indicato agli organi federali per le comunicazioni di competenza. Inoltre, quanto al merito, la sanzione inflitta è a giudizio della reclamante sproporzionata per un campionato di attività mista, oltre che eccessivamente gravosa e lesiva in relazione al tipo di comportamenti imputati (tanto più che i calciatori deferiti hanno comunque tutti superato positivamente la visita medica di idoneità sportiva).

La questione preliminare di ordine procedurale, per noto principio processuale, deve essere esaminata in via prioritaria, in considerazione degli esiti del suo eventuale accoglimento. E in effetti il presente ricorso, per questa parte, va accolto.

Infatti, la Procura Federale non ha potuto dare prova concreta della effettiva presa di conoscenza da parte della odierna reclamante dell'avvio del procedimento disciplinare e dei suoi svolgimenti. L'unico documento allegato a tale riguardo consiste in una ricevuta di consegna del vettore Nexive riguardante missiva avente come mittente la Procura stessa e come destinatario la A.S.D. Vitula, spedita in data 7.11.2017 e consegnata il giorno successivo e recante come ricevente il nominativo "Scialdone", il cui indirizzo risulta indicato come quello della A.S.D. stessa. Vero è, di contro, che lo Scialdone, che pure era stato Presidente della A.S.D. Vitula in periodo precedente, non lo è più da oltre un anno, dovendosi altresì rilevare che l'assenza della indicazione sia nella casella della ricevuta di consegna relativa al ricevente che nella casella relativa alla firma del ricevente stesso del prenome del soggetto in questione non consente nemmeno di ritenere con certezza che tale ricevente sia effettivamente stato Antonio Scialdone, come detto ex presidente dell'Associazione, e non piuttosto altro dei soggetti recanti lo stesso cognome e che pure risultano dall'organigramma presentato per la Stagione Sportiva 2015/2016.

In definitiva la Corte rileva che la reclamante non è stata posta in condizione di poter esercitare ritualmente il proprio diritto di difesa e che quindi l'intero procedimento sia viziato dalla violazione del fondamentale principio del contraddittorio, con conseguente necessità di fare applicazione dell'art. 37, comma 4, C.G.S..

Per questi motivi la C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Vitula FC di Arienzo (CE), risultata la violazione del principio del contraddittorio, annulla la decisione impugnata rinviando gli atti al Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania per il nuovo esame del merito.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DELL'A.S.D. ABELLINUM CALCIO 2012 AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTA AL SIG. CUCINIELLO ALFREDO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN REL. ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF;**
 - **SQUALIFICA PER GIORNATE 5 INFLITTA AL CALC. MOUSTAKIM ZACCARIA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMI 1 E 5, E 10, COMMA 2 C.G.S., IN REL. ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF;**
 - **SQUALIFICA PER GIORNATE 3 INFLITTA AL CALC. PELUSO ALESSANDRO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMI 1 E 5, E 10, COMMA 2 C.G.S., IN REL. ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF;**
 - **INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. CUCINIELLO FABIO, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN REL. ARTT. 61, COMMI 1 E 5, 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF;**
 - **INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL SIG. IANNACCONE LUCA, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN REL. ARTT. 61, COMMI 1 E 5, 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF;**
 - **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 E AMMENDA DI € 500,00 INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.;**
- SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 5007/120 PF16-17 CS/AA/AC DEL 10.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 75 del 9.2.2017)**

Con nota del 10.11.2016, prot. 5007/120 PF 16-17 CS/AA ac, il Procuratore Federale ha deferito avanti il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania:

- il sig. Cuciniello Alfredo, presidente della A.S.D. ABELLINUM calcio 2012, per rispondere della violazione degli artt. 1 *bis*, comma 1 e 10, comma 2, C.G.S., in relazione artt. 39 e 43, commi 1 e 6, NOIF;

- il sig. Moustakim Zaccaria, calciatore, per rispondere della violazione degli artt. 1 *bis*, commi 1 e 5, e 10, comma 2, C.G.S., in relazione artt. 39 e 43, commi 1 e 6, NOIF;

- il sig. Peluso Alessandro per rispondere della violazione degli artt. 1 *bis*, commi 1 e 5, e 10, comma 2, C.G.S., in relazione artt. 39 e 43, commi 1 e 6 NOIF;

- il sig. Cuciniello Fabio, dirigente della A.S.D. ABELLINUM calcio 2012, per rispondere della violazione degli artt. 1 *bis*, comma 1 C.G.S., in relazione artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, NOIF;

- il sig. Iannaccone Luca, dirigente della A.S.D. ABELLINUM calcio 2012, per rispondere della violazione degli artt. 1 *bis*, comma 1 C.G.S., in relazione artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, NOIF;

- la A.S.D. Abellinum Calcio 2012, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, C.G.S.;

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori Moustakim Zaccaria e Peluso Alessandro erano stati impiegati dalla società A.S.D. Abellinum Calcio 2012 nelle gare di cui al deferimento, malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiali, sig. Cuciniello Fabio e sig. Iannaccone Luca, con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in essa erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente, sig. Cuciniello Alfredo, l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva.

Il Tribunale ha fissato la riunione per la discussione del deferimento ed ha assegnato termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive.

Non risulta che le parti deferite abbiano fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolpa, né sono comparse all'udienza dibattimentale fissata per il giorno 06.02.2017 innanzi al Tribunale Federale Territoriale.

A giudizio del Tribunale Federale Territoriale, sussistono a carico dei deferiti i profili di responsabilità evidenziati dalla Procura federale. Il Tribunale Federale Territoriale - Campania con la decisione impugnata ha accolto il deferimento della Procura Federale (nota n. 5007/120 PF 16-17 CS/AA ac del 10.11.2016 - Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 75 del 09.02.2017) per le violazioni analiticamente riportate in epigrafe. In data 16 febbraio 2017, la società A.S.D. Abellinum Calcio 2012 ha proposto ricorso alla Corte Federale d'Appello, ai sensi dell'art 39 C.G.S. per la revisione e revoca avverso la decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 75 del 09.02.2017.

In particolare, il sig. Ciaramella Francesco, nella qualità di vice presidente della A.S.D. Abellinum Calcio 2012, sostiene che il procedimento sia stato instaurato e condotto del tutto irritualmente dal momento che le comunicazioni sarebbero state inviate "ad un indirizzo diverso da quello ufficiale della Società, con la consegna avvenuta in maniera fortuita e tardiva".

All'udienza fissata, per il giorno 17.3.2017 innanzi a questa Corte Federale d'Appello, sono comparsi per la Procura Federale, l'avv. Francesco Bevivino e, per parte appellante, i sigg.ri Cuciniello Alfredo, Cuciniello Fabio, Iannaccone Luca, Ciaramella Francesco.

Il rappresentante della Procura Federale si è riportato ai propri atti e alle conclusioni ivi rassegnate. Il sig. Ciaramella Francesco, nella qualità di vice presidente della A.S.D. Abellinum Calcio 2012, ha ribadito di aver ricevuto le comunicazioni ad indirizzo diverso da quello ufficiale.

La Corte ritiene che il ricorso sia fondato e meritevole di accoglimento nei limiti di seguito esposti.

Emerge, infatti, dalla documentazione prodotta che gli atti del procedimento, fin dalla fase delle indagini, siano stati comunicati ad un indirizzo diverso da quello ufficiale della Società, nonostante fosse stata regolarmente comunicata al Comitato Regionale la variazione di indirizzo;

più precisamente, sia l'atto di deferimento del 10.11.2016, sia la convocazione dinanzi al Tribunale Federale Territoriale Campania del giorno 11.01.2017 per il giorno 6.02.2017, sono state inviate in Via Tiratore, 56 - 83042 Atripaldi (AV), piuttosto che in via Nicola Salvi, 87 - 83042 Atripaldi (AV).

Risulta, pertanto, evidente che alcuna delle comunicazioni previste dal C.G.S. a garanzia della regolarità del contraddittorio sia stata validamente compiuta, con la conseguente violazione del diritto di difesa per non essere stata messa l'appellante in condizione di partecipare al procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale Federale Territoriale. Ai sensi dell'art. 37, comma 4, C.G.S. la Corte Federale d'Appello se rileva la violazione delle norme sul contraddittorio deve annullare la decisione impugnata e rinviare all'Organo che ha emesso la decisione per l'esame del merito nel regolare contraddittorio delle parti.

Per questi motivi, la C.F.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Abellinum Calcio 2012 di Atripalda (AV) risultata la violazione del principio del contraddittorio, annulla la decisione impugnata rinviando gli atti al Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania per il nuovo esame del merito.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Pierluigi Ronzani

Publicato in Roma il 3 luglio 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio